Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, n. 3016

Fatto FATTI DI CAUSA

1. La Fondazione ENPAM â?? Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (dâ??ora innanzi, â??lâ??ENPAMâ?•) nel 2020 stipulò con le società Cattolica ed Aviva, in regime di coassicurazione (60% la prima, 40% la seconda) un contratto di assicurazione contro il rischio di invalidità e di morte derivante da malattia o da infortunio.

La polizza era stipulata a beneficio dei medici di medicina generale, ai sensi dellâ??art. 1891 c.c.

- **2.** Be.Lu., medico di medicina generale che svolgeva la propria attivit\(\tilde{A} \) professionale a Vercelli, il 18.11.2020 venne a mancare dopo essere stato contagiato dal virus Covid-19.
- **3.** I suoi eredi (Ma.Ma., Be.Vi., Be.Ma., Be.Ma.) con atto di citazione datato 8.4.2021 convennero dinanzi al Tribunale di Vercelli la (sola) Società Cattolica di Assicurazioni Spa (che in seguitò si fonderà per incorporazione nella società Generali Spa; dâ??ora innanzi, in ogni caso, â??la Generaliâ?•), chiedendone la condanna al pagamento dellâ??indennizzo previsto dalla suddetta polizza per il caso di infortunio mortale.
- **4.** Si costitu \tilde{A} ¬ la Generali, eccependo \hat{a} ?? per quanto ancora rileva in questa sede \hat{a} ?? che la morte causata da una malattia infettiva non rientrava tra i rischi coperti dal contratto.
- **5.** Con sentenza 4 agosto 2022 n. 383 il Tribunale di Vercelli accolse la domanda condannando la Generali al pagamento integrale dellâ??indennizzo (nonostante la Generali avesse assunto solo il 60% del rischio in coassicurazione; tale statuizione, tuttavia, non risulta essere stata impugnata).

A fondamento della decisione il Tribunale svilupp \tilde{A}^2 i seguenti argomenti:

- a) lâ??art. 42, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 aveva equiparato ai fini dellâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro lâ??infezione da Coronavirus agli infortuni in senso stretto;
- b) lâ??INAIL, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020 aveva equiparato le malattie infettive agli infortuni sul lavoro;
- c) lâ??infezione virale, secondo la giurisprudenza formatasi in tema di infortuni sul lavoro, doveva ritenersi una â??causa violenta ed esternaâ?• dellâ??invalidità o della morte, e quindi un â??infortunioâ?•;

d) i suddetti principi, validi per le assicurazioni sociali, erano applicabili anche al caso in esame in virt \tilde{A}^1 di quanto previsto dalla clausola n. 22 della polizza (secondo cui il contratto in caso di dubbio andava interpretato in senso favorevole al beneficiario).

La sentenza fu appellata dalla Generali.

5. Con sentenza 29.6.2023 n. 653 la Corte dâ?? Appello di Torino accolse il gravame e rigettò la domanda.

La Corte dâ??Appello ritenne che:

- a) la domanda attorea scaturiva da una assicurazione privata contro gli infortuni, in quanto tale sottratta alle regole ed ai principi dellâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- b) il rischio di â??morte causata da infezioneâ?• non era incluso tra quelli oggetto di copertura assicurativa;
- c) lâ??art. 1370 c.c. non poteva applicarsi perché le condizioni di assicurazione non erano state predisposte unilateralmente da Generali, ma prefissate dallâ??ENPAM nel bando con cui promosse la gara per selezione lâ??assicuratore col quale stipulare la polizza;
- d) il contratto copriva il rischio di morte solo se derivante da infortunio, definito come â??causa fortuita, violenta ed esternaâ?•;
- e) il contagio causato un virus non costituisce una â??causa violentaâ?•;
- f) lâ??art. 1, lettera (f), del contratto (che includeva tra gli. infortuni â??le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malariaâ?•) andava interpretato nel senso che fosse coperto dalla polizza solo il rischio di infezione provocata da morso di animali o punture di insetti).
- **6.** La sentenza dâ??appello \tilde{A} " stata impugnata per Cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su quattro motivi.
- La Generali ha resistito con controricorso.
- Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. â??1362 e ss. c.c.â?•.

Nellâ??illustrazione del motivo sono prospettate due censure così riassumibili:

- a) la Corte dâ?? Appello ha trascurato di considerare che le condizioni Generali di contratto contenevano unâ?? apposita clausola (numero 22) con la quale le parti avevano stabilito in che modo dovessero interpretarsi i patti dubbi, vale a dire nel modo â?? più favorevole allâ?? assicuratoâ?•; a fronte di questa clausola era irrilevante la circostanza che il clausolario fosse stato predisposto dallâ?? ENPAM o dalla Generali;
- b) la Corte dâ??Appello ha errato nellâ??interpretare il contratto attribuendo al lemma â??infortunioâ?• il senso comune; le espressioni contenute in un contratto vanno infatti interpretate secondo il loro significato giuridico, che può divergere da quello comune; nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti lâ??espressione â??infortunioâ?• nel mondo del diritto includerebbe pacificamente il caso di invalidità o morte causati da una infezione.

1.1. La censura sub (a) Ã" inammissibile.

La Corte dâ?? Appello ha ritenuto che: (a) la clausola 22 delle condizioni Generali (interpretazione favorevole allâ?? assicurato) si dovesse applicare solo â?? in caso di dubbioâ? •; (b) nel caso di specie lâ?? esclusione dalla copertura assicurativa del rischio di morte causata da infezione virale non poteva ritenersi dubbia, sicché di quella clausola mancava il presupposto applicativo.

Trattasi di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede.

Questa Corte infatti ha già stabilito che quando un criterio legale di ermeneutica, come ad es. gli artt. 1368 o 1370 c.c. (e dunque, a fortiori, un criterio pattizio di ermeneutica) ha per presupposto lâ??ambiguità dâ??una clausola contrattuale, lâ??accertamento di tale presupposto (ovvero lo stabilire se un certo patto contrattuale possa ritenersi â??dubbioâ?• o meno) non Ã" una valutazione giuridica, ma un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede (così già Sez. 1, Sentenza n. 1613 del 24/06/1966, poi sempre conforme), quando scevro â?? come nella specie â?? dai soli gravissimi vizi logici e giuridici ormai rilevanti nel giudizio di legittimitÃ, dopo lâ??ultima novella del n. 5 dellâ??art. 360 c.p.c.

1.2. La censura sub (b) Ã" infondata.

Assumono i ricorrenti che in tema di assicurazione (privata) contro gli infortuni una infezione virale â??rientri pacificamente tra le cause violente sin dagli anni Ottanta del secolo scorsoâ?•. Se dunque lâ??infezione Ã" una â??causa violentaâ?• della morte o dellâ??invaliditÃ, essa si sarebbe dovuta considerare un â??infortunioâ?• ai sensi di polizza.

Questa tesi non puÃ² essere condivisa per molteplici ragioni.

1.3. In primo luogo, il sindacato della Corte di legittimit sulla??interpretazione dei contratti A limitato alle ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362-1371 c.c., oppure al caso in cui la??interpretazione proposta dal ricorrente sia la??unica possibile.

Tuttavia, nel presente giudizio non ricorre né lâ??una, né lâ??altra di tali ipotesi.

Lâ??interpretazione adottata dalla Corte dâ??Appello (secondo cui chi contrae una malattia infettiva â??si ammalaâ?•, non â??si infortunaâ?•) non Ã" implausibile e non contrasta col testo contrattuale.

1.4. Lâ??interpretazione preferita dalla Corte dâ??Appello non \tilde{A} " implausibile, perch \tilde{A} © la polizza definiva l'â?•infortunioâ?• come â??lâ??eventoâ?| dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenzaâ?• lâ??inabilit \tilde{A} o la morte; definiva poi la â??malattiaâ?• come â??ogni alterazione patologica dello stato di saluteâ?| che causi lâ??impossibilit \tilde{A} dellâ??Assicurato di prestare la propria operaâ?•.

Poiché il contratto disciplinava in modo diverso i rischi derivanti dallâ??infortunio e quelli derivanti dalla malattia, una differenza tra le due ipotesi doveva pur esistere: altrimenti si sarebbe violato il criterio ermeneutico dellâ??interpretazione utile (art. 1367 c.c.).

Ma la differenza tra lâ??infortunio e la malattia non pu \tilde{A}^2 risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio, infatti, pu \tilde{A}^2 provocare una malattia (una ferita lacero-contusa pu \tilde{A}^2 provocare il tetano); $\cos \tilde{A} \neg$ come una malattia pu \tilde{A}^2 provocare un infortunio (lâ??osteoporosi pu \tilde{A}^2 provocare una caduta e una frattura).

Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra lâ??una e lâ??altra Ã" la genesi di quel pregiudizio. Nellâ??assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una â??lesioneâ?• violentemente provocata ab externo; nellâ??assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una â??lesioneâ?• dellâ??integrità psicofisica, ma da una â??alterazione patologicaâ?•.

La Corte dâ?? Appello pertanto, escludendo che una malattia infettiva possa ritenersi una â?? causa violentaâ?•, ha adottato unâ?? interpretazione del contratto non implausibile; coerente col testo contrattuale; e soprattutto rispettosa dellâ?? art. 1367 c.c.

1.5. In secondo luogo, la Corte dâ??Appello \tilde{A} " pervenuta alle conclusioni qui censurate facendo leva anche sulla condotta delle parti successiva alla stipula del contratto, valutazione che in questa sede non viene censurata.

1.6. Le conclusioni appena esposte non sono scalfite dallâ??argomento sul quale così tanto insiste la difesa dei ricorrenti e, cioÃ", che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, questa Corte ha equiparato, ai fini dellâ??indennizzabilità da parte dellâ??Inail, lâ??infezione virale agli infortuni.

La logica giuridica non si basa sulle assonanze; ed \tilde{A} " dogmaticamente scorretto ritenere che princ \tilde{A} ¬pi giuridici affermati a determinati fini ed in determinate materie, oltretutto caratterizzate da principi informatori speciali e da discipline specifiche, siano liberamente esportabili in utroque iure.

Così come, ad es., sarebbe scorretto pretendere che la â??buona fedeâ?• di cui allâ??art. 1147 c.c. equivalga alla buona fede di cui allâ??art. 1375 c.c., allo stesso modo Ã" giuridicamente scorretto pretendere che lâ??assicuratore privato contro gli infortuni debba farsi carico del rischio di malattia infettiva sol perché nel settore delle assicurazioni sociali infezione ed infortunio siano stati equiparati (dalla giurisprudenza) quanto agli effetti.

Ma le differenze tra lâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lâ??assicurazione privata contro gli infortuni non sono assimilabili per i fini che qui vengono in rilievo, per le ragioni che seguono.

1.6.1. Innanzitutto va ricordato che lâ??affermazione della giurisprudenza lavoristica secondo cui, quando si tratti di stabilire se il lavoratore abbia subito un infortunio indennizzabile dallâ??Inail, â??causa violenta di infortunio sul lavoro Ã" anche lâ??azione di fattori microbici o viraliâ?•, risale ad unâ??epoca nella quale il lavoratore che avesse contratto una malattia professionale poteva pretendere lâ??indennizzo da parte dellâ??Inail solo se la malattia fosse compresa nellâ??elenco annesso al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124.

Pertanto, per oltre ventâ??anni, dal 1965 al 1988, una malattia infettiva non contemplata dalla legge non poteva dar diritto ad alcun indennizzo da parte dellâ??assicuratore sociale.

Fu in quellâ??epoca che si affermò in via pretoria lâ??equiparazione tra infezione ed infortunio in ambito giuslavoristico, allâ??evidente scopo di apprestare tutela al lavoratore ed evitare sospetti di illegittimità costituzionale del sistema allora vigente.

Ma da quando la Corte costituzionale dichiarò illegittimo lâ??art. 38, comma 2, D.P.R. 1124/65, nella parte in cui non prevedeva che lâ??assicurazione contro le malattie professionali fosse obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico (Corte cost., 18-02-1988, n. 179), qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro Ã" divenuta indennizzabile da parte dellâ??Inail; e ciò ha reso giuridicamente irrilevante la distinzione tra malattia ed infortunio nellâ??ambito dellâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

1.6.2. Errano dunque i ricorrenti allorché sostengono che, alla luce della giurisprudenza giuslavoristica in tema di assicurazioni sociali, anche un contratto di assicurazione privata contro gli infortuni debba interpretarsi nel senso che una infezione vada sussunta nel novero degli infortuni.

Lâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lâ??assicurazione privata contro gli infortuni hanno infatti ben poco in comune sotto il profilo che qui interessa.

1.6.3. Nellâ??assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge; nellâ??assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, Ã" la legge (ivi compresa la sentenza additiva della Corte costituzionale, che â?? come noto â?? Ã" fonte di produzione della norma giuridica) a stabilire cosa debba intendersi per â??infortunioâ?•, nella seconda Ã" la volontà delle parti. E, se la volontà delle parti Ã" quella di escludere le malattie infettive dal rischio assicurato, Ã" vano disquisire se sia o non sia â??violentaâ?• lâ??azione dellâ??agente patogeno sulle cellule dellâ??ammalato.

Nellâ??assicurazione privata non conta cosa sia una â??infezioneâ?• dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse.

Ed infatti le parti dâ??un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono. Quando interpreta il contratto il compito del giudice \tilde{A} " ricostruire una volont \tilde{A} , non definire un concetto.

Dunque, ai fini dellâ??insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia. Nulla vieta loro, cioÃ" di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto.

Pertanto, una volta che la polizza infortuni abbia definito lâ??infortunio come â??lâ??evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporaliâ?•, ed una volta che il giudice di merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento traumatico, perché manca lâ??elemento della â??violenzaâ?• e quello della â??lesioneâ?•, tale giudizio â?? oltre ad essere intrinsecamente corretto â?? Ã" comunque insindacabile in questa sede, in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla rilevando che il legislatore a tuttâ??altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dallâ??Inail.

1.6.4. Nellâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra infortunio e malattia \tilde{A} " divenuta dopo il 1988 \hat{a} ?? come s \hat{a} ?? \tilde{A} " detto \hat{a} ?? giuridicamente irrilevante: e tanto non perch \tilde{A} © malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma per la ben diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per dictum del Giudice delle leggi. Nell \hat{a} ??assicurazione privata, invece, quella distinzione \tilde{A} " rilevantissima, perch \tilde{A} © segna il discrimine tra rischi

coperti e rischi esclusi.

1.6.5. Nelle assicurazioni private lâ??assicurazione contro gli infortuni e lâ??assicurazione contro le malattie costituiscono rami diversi (art. 2, comma 2, nn. 1 e 2 cod. ass.).

I rami assicurativi, ai sensi dellâ??art. 1, lettera (tt) dello stesso codice, sono â??un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive lâ??attività che lâ??impresa può esercitare al rilascio dellâ??autorizzazioneâ?•: i rischi compresi in rami diversi pertanto per espressa previsione di legge non possono essere considerati omogenei, prova ne sia che lâ??autorizzazione allâ??esercizio, la vigilanza, la determinazione delle tariffe e il calcolo delle riserve dipendono dal ramo esercitato (cfr. art. 13, secondo comma; 15, primo comma; 20, 88, terzo comma, cod. ass.).

Conseguentemente, la fissazione del premio puro nellâ??assicurazione contro gli infortuni dipende dalla incidenza statistica di questi ultimi e non da quella delle malattie infettive, e viceversa. Sostenere, dunque, che le malattie infettive e gli infortuni costituiscano una identica categoria di rischio significherebbe incongruamente accorpare sotto la medesima disciplina dâ??impresa rischi che la legge ha inteso tenere distinti.

- **1.7.** Non Ã" dunque esatto quanto sostenuto dai ricorrenti, ovvero che esista una nozione giuridica universale secondo cui lâ??infezione virale sia sempre e comunque sinonimo di infortunio dovuto a causa violenta. Ã? vero invece lâ??esatto contrario: lâ??irrilevanza giuridica della distinzione tra malattia ed infortunio stabilita dalla Corte costituzionale rileva solo nel campo dellâ??assicurazione sociale, e cessa col cessare del campo dâ??applicazione di quella.
- 2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo i ricorrenti tornano a censurare, sotto altri profili, lâ??interpretazione che il giudice di merito ha dato della polizza. Impugnano, in particolare, il giudizio con cui la Corte dâ??Appello: a) ha ritenuto che il contratto includesse espressamente nel rischio assicurato solo le infezioni causate da morsi o punture di animali; b) ha valorizzato tale circostanza per trarne la conclusione che le infezioni diverse da quelle causate da morsi di animali o da malattie tropicali fossero escluse dalla copertura.

Deducono che la Corte dâ??Appello non avrebbe spiegato tale conclusione; che comunque per â??malattie tropicaliâ?• dovrebbero intendersi stricti iuris tutte le malattie a diffusione internazionale, con inclusione dunque anche dellâ??infezione da Coronavirus.

- **2.1.** Questo motivo \tilde{A} " inammissibile, perch \tilde{A} © censura una interpretazione non irragionevole, $n\tilde{A}$ © quella prospettata dai ricorrenti pu \tilde{A} ² ritenersi lâ??unica interpretazione consentita dal testo della legge.
- 2.2. Insussistenti, poi, sono le denunciate violazioni degli artt. 1362,1364 e 1365 c.c.

Nellâ??individuazione dei rischi coperti dalla polizza la Corte dâ??Appello ha fatto puntuale applicazione della regola di esperienza inclusio unius, exclusio alterius; né ha pregio il richiamo dei ricorrenti agli artt. 253 e 254 del r.d. 27.7.1934 n. 1265. Tali norme, infatti, non si occupano di malattie tropicali, ma si limitano a delegare allâ??autorità di Governo lâ??adozione di misure innominate per la prevenzione delle malattie infettive.

Ã? doveroso aggiungere che nessuna norma di legge definisce la nozione di â??malattie tropicaliâ?•; che la grammatica e il buon senso e pochi indici normativi impongono di considerare tali le malattie endemiche nei Paesi della fascia tropicale (cfr. art. 77 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in tema di indennizzi al personale statale distaccato in Somalia, che equipara alla causa di servizio â??le malattie tipicamente tropicali ivi contratteâ?•, così lasciando intendere che quella di â??malattia tropicaleâ?• sia una definizione a base geografica); che, infine, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le malattie tropicali come â??tutte le malattie contagiose e non contagiose che si manifestano principalmente ai tropici (â??desease that occur principally in the tropicsâ?•: cfr. WHO Report 2008, Geneva 2008).

Ed Ã" di tutta evidenza che la pandemia da coronavirus non può ricondursi ad alcuno di questi concetti.

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo Ã" denunciata la violazione dellâ??art. 42 della L. n. 27 del 2020.

Sostengono i ricorrenti che la Corte dâ?? Appello, ritenendo che il contratto non includesse tra i rischi la morte causata da malattia infettiva avrebbe violato il secondo comma della suddetta norma, il quale â?? con specifico riferimento alla definizione di infortunio, recepisce quanto ormai pacificamente accolto e riconosciuto dalla normativa antinfortunistica, ossia che la malattia virale Ã" pacificamente riconosciuta come causa violentaâ?•.

3.1. Il motivo Ã" infondato.

Lâ??art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020 n. 27) stabilisce che â??nei casi accertati di infezione da coronavirus [â?!] in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente allâ??INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dellâ??infortunato [â?!]. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dellâ??oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dellâ??allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante â??Modalità per lâ??applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privatiâ?•.

Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a fronteggiare una situazione eccezionale e imprevedibile qual Ã" stata la pandemia da coronavirus dal 2020, lâ??assicuratore che ha stipulato una polizza contro gli infortuni sia obbligato a pagare lâ??indennizzo ivi previsto a chi abbia contratto una malattia infettiva di qualunque tipo Ã" affermazione giuridicamente insostenibile per molte ragioni, in quanto:

- (a) lâ??art. 42 D.L. 18/20 non Ã" una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto;
- (b) i contratti si interpretano secondo lâ??intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.): e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva; e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria dâ??uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula, che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni;
- (c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e lâ??art. 42 D.L. 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare lâ??oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum principis, con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti negoziali delle conseguenze dannose dellâ??evento consistito nellâ??emergenza pandemica).

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dellâ??art. 1886 c.c., dellâ??art. 8 D.L. 502/1992 e dellâ??Accordo Collettivo Nazionale del 27 maggio 2009 riguardante i medici di medicina generale.

Deducono che erroneamente la Corte dâ??Appello ha qualificato â??assicurazione privataâ?• il rapporto contrattuale sorto dal contratto stipulato tra lâ??ENPAM ed i due coassicuratori Generali ed Aviva.

Sostengono che la distinzione tra assicuratore sociale e provata non dipende â?? al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale â?? dalla natura del rapporto di lavoro svolto dallâ??assicurato. Lâ??assicurazione sociale secondo i ricorrenti va individuata in base a tre elementi: lâ??obbligatorietÃ, la predeterminazione normativa del premio e lâ??automaticità delle prestazioni, requisiti tutti e tre ricorrenti nel caso di specie.

Dalla invocata natura di â??assicurazione socialeâ?• della polizza oggetto del contendere i ricorrenti traggono la conclusione (implicita, ma evidente) dellâ??applicabilità al caso di specie dei princìpi giuslavoristici in tema di equiparazione e tra infezione ed infortunio.

4.1. Il motivo Ã" infondato.

Il contratto stipulato dallâ??ENPAM con la Generali e la Aviva Ã" infatti soggetto alle regole dellâ??assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge.

La previdenza e lâ??assistenza obbligatorie per i medici di medicina generale sono stabilite dallo Statuto dellâ??ENPAM (approvato con D.M. 17.4.2015), che vi provvede attraverso il Fondo di previdenza generale (art. 3, comma 5, lettera (a) dello Statuto).

Il Regolamento di tale fondo (delibera CdA ENPAM 21.2.2020 n. 20) accorda agli iscritti una pensione di inabilit\(\tilde{A}\) nel caso di infortunio o malattia (art. 20 e ss. Regolamento del fondo di previdenza): e tali previsioni costituiscono la tutela minima obbligatoria inderogabile.

Lo Statuto dellâ??ENPAM accorda poi alla Fondazione la facoltà di prevedere in favore degli iscritti forme â??di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurativeâ?• (art. 5, comma 2, Statuto ENPAM).

Con la stipula della polizza oggetto del presente giudizio, pertanto, lâ??ENPAM ha accordato agli iscritti una forma di tutela integrativa, come tale sottratta alle regole di cui al D.P.R. 1124/65 ed a fortiori a quelle di cui allâ??art. 42 D.L. 18/20.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che le norme di legge sullâ??assistenza e sulla previdenza obbligatorie non sâ??applicano alle forme integrative di previdenza o assistenza adottate sulla base di previsioni della contrattazione collettiva (Sez. L, Sentenza n. 29418 del 15/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 2506 del 31/01/2017).

5. Lâ??infondatezza di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso.

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della novità della questione.

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta lâ??omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del dante causa degli odierni ricorrenti, ai sensi dellâ??art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

Per questi motivi la Corte di cassazione:

- (â?a) rigetta il ricorso;
- $(\hat{a}?^a)$ compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} ;

(â?a) ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

(â?a) dispone che, ai sensi dellâ??art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalitĂ ed altri dati identificativi del dante causa degli odierni ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, il contratto, che definisca l'''infortunio'' come ''l'evento... dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili'', non include nel rischio assicurato la morte o l'invalidit \tilde{A} causata da una malattia infettiva virale (nella specie, da contagio da COVID-19). $Ci\tilde{A}^2$ in quanto l'interpretazione secondo cui chi contrae una malattia infettiva ''si ammala'', non ''si infortuna'', non \tilde{A} " implausibile $n\tilde{A}$ © contraria al testo contrattuale. Supporto Alla Lettura:

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In generale si tratta di un contratto (polizza) con il quale una parte (assicuratore) si obbliga, a fronte di un corrispettivo (il premio dovuto dallâ??assicurato), a risarcire lâ??altra (assicurato) nel caso si verifichi un evento dannoso per questâ??ultima (es. lâ??assicurazione sulla vita) o per un terzo (es. lâ??assicurazione per la ResponsabilitA Civile Auto, c.d. RCA). Lâ??evento dannoso deve rientrare in categorie previste nella polizza, ma deve avere i caratteri dellâ??incertezza: non deve essere cioÃ" controllabile da nessuno dei contraenti. Nello specifico, il contratto di assicurazione Ã" caratterizzato da un elemento tipico definito â??alea di rischioâ?• (rischio aleatorio). Per lâ??assicurato, scopo del contratto Ã" quello di tramutare il rischio, qualunque esso sia, in una spesa calcolabile, garantendosi così, a fronte di un premio di molto inferiore al danno temuto, la possibilitA di essere risarciti nel caso quella??evento dannoso si verifichi. Per lâ??assicuratore invece, il fine, Ã" il profitto, reso possibile dallâ??accurato calcolo del premio, che contempli in esso anche il margine di utile che il soggetto assicuratore ritiene adeguato. Nellâ??ordinamento italiano sono previste alcune forme assicurative obbligatorie, in funzione della rilevanza che il legislatore dA al bene da assicurare: in tali casi il cittadino o il soggetto giuridico equivalente, Ã" obbligato a contrarre unâ??assicurazione e non può scegliere di non farlo. Alcune volte, al soggetto obbligato a contrarre lâ??assicurazione Ã" concessa la libertà di scelta con quali società stipulare il contratto (es. nel caso di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece Ã" obbligato a rivolgersi ad un unico soggetto, tipicamente statale (es. nel caso dellâ??assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori). In tale ultima impostazione si colloca il dettato dellâ??art. 38 Cost., il quale prevede lâ??obbligo per lâ??ordinamento di prevedere forme di assistenza dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invaliditÃ, oltre che per lâ??assistenza nei casi di vecchiaia o di disoccupazione involontaria. Il legislatore poi, nel regolamentare la materia, ha tenuto in considerazione il fatto che, essendo lâ??organizzazione del lavoro a generare il c.d. â??rischio professionaleâ?• patito dal lavoratore, deve essere colui che gode dei vantaggi dellâ??impresa a rispondere delle conseguenze dellâ??evento dannoso (tale soggetto non potrĂ che essere il datore di lavoro). A tutela del diritto del lavoratore deve essere garantita la previsione del rischio di infortunio, malattia e invalidit A derivante dal lavoro, e la conseguente copertura assicurativa. Ã? fatto quindi espressamente obbligo a tutti i datori di lavoro soggetti alla legge italiana di registrare i propri lavoratori allâ?? â?•Istituto nazionale per lâ??assicurazione contro gli infortuni sul lavoroâ?• (INAIL), ente pubblico deputato allâ??erogazione del servizio assicurativo obbligatorio per i lavoratori e a cui il datore di lavoro A" tenuto a pagare il relativo premio assicurativo.

Giurispedia.it